

Cessioni intracomunitarie: la prova del trasferimento dei beni grava sul cedente e non è assolta da dichiarazioni dei clienti, modelli Intrastat e documenti bancari generici; la sentenza penale dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche con formula dubitativa, preclude l'accertamento dell'imposta oltre che delle sanzioni

La prova del trasferimento dei beni nello Stato del cessionario grava sul cedente e non è assolta da documenti privi di collegamento con le singole fatture. L'archiviazione penale non vincola il giudice tributario; l'assoluzione dibattimentale irrevocabile del legale rappresentante perché il fatto non sussiste ha efficacia di giudicato per la società anche quanto all'imposta, pure se pronunciata con formula dubitativa.

PROVVEDIMENTO	Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. 5, sentenza 23 giugno 2026, n. 1950
DECISIONE	Appelli riuniti · 2009: appello dell'Ufficio inammissibile · 2010: appello della società accolto in parte, appello incidentale dell'Ufficio accolto · 2011-2013: appello dell'Ufficio accolto in parte · 2014: appello dell'Ufficio respinto · esito parzialmente favorevole al contribuente · spese compensate, onorari del c.t.u. a carico della società
OGGETTO	Avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA 2009-2014 · cessioni intracomunitarie e plafond dell'esportatore abituale

1. MASSIMA

In tema di cessioni intracomunitarie, la non imponibilità prevista dall'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993 è un fatto impeditivo della pretesa IVA, e il cedente deve provare il trasferimento dei beni nello Stato del cessionario con documenti che dimostrino l'effettiva dislocazione della merce o con fatti secondari, ovvero, se i documenti sono detenuti da terzi non collaboranti, di averne pattuito la consegna e di avere esperito ogni utile iniziativa giudiziaria. Non sono idonee le dichiarazioni dei clienti prive di data certa, i modelli Intrastat e i documenti bancari non riferibili alle singole fatture.

Il decreto di archiviazione emesso in sede penale non vincola il giudice tributario. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata all'esito del dibattimento nei confronti del legale rappresentante sugli stessi fatti materiali, ha invece efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 21-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 74 del 2000 anche a favore della società, quanto all'imposta e alle sanzioni, pure se resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 138 della direttiva 2006/112/CE; articoli 41 e 50 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, comma 1, lettera a), del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746; articoli 20, 21 e 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale; articoli 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articoli 192 e 334 del codice di procedura civile.

3. FATTO E DECISIONE

Una società per azioni aveva impugnato avvisi IRES, IRAP e IVA dal 2009 al 2014, fondati soprattutto sulla mancata prova del trasferimento all'estero dei beni ceduti a clienti comunitari, con conseguente perdita della qualità di esportatore abituale e del plafond. I giudici di primo grado avevano confermato in parte le pretese per il 2009 e il 2010 e annullato gli avvisi successivi, valorizzando la consulenza tecnica disposta dalla Procura in sede penale. La Corte, riuniti i quattro appelli, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio su 46.410 fogli relativi a 23.879 operazioni, respingendo l'eccezione di nullità della società, che non aveva proposto riconsuazione nel termine dell'art. 192 c.p.c.

Per il 2009 l'appello dell'Ufficio è inammissibile per il mancato deposito dell'originale notificato e l'appello incidentale tardivo della società perde efficacia. Per il 2010, recependo la consulenza, la Corte riduce l'IVA da 5.749.783 a 4.454.192,53 euro e riconosce l'ammortamento contestato, ma accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio su spese pubblicitarie e sanzioni. Per il 2011-2013 accoglie in parte l'appello dell'Ufficio: l'archiviazione non vincola (Cass. n. 2095/2026), la consulenza della Procura era priva di allegati e quella d'ufficio esclude la prova; l'IVA è rideterminata, mentre IRES e IRAP restano annullate per mancata impugnazione. Per il 2014 respinge l'appello per effetto dell'assoluzione del legale rappresentante, irrevocabile dall'11 maggio 2024. Spese compensate.

4. COLLOCAZIONE NELL'ORIENTAMENTO

Sulla prova la sentenza applica l'indirizzo di legittimità richiamato nel testo (Cass. n. 17727/2025; Cass. n. 29498/2020; Cass. n. 4045/2019), escludendo *ratione temporis* l'art. 45-bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020; il contributo proprio della decisione sta nei criteri di valutazione dei documenti di trasporto, ricavati dall'art. 6 della Convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale di merci su strada.

Sul giudicato penale la Corte aderisce, dandone conto espressamente, all'orientamento che non limita l'efficacia preclusiva dell'assoluzione (Cass. nn. 23570/2024, 30814/2024 e 1021/2025) e si discosta da Cass. n. 3800/2025, che la limita alle sanzioni e la esclude per la formula dubitativa; la questione è pendente davanti alle Sezioni Unite, che con ordinanza 9 dicembre 2025, n. 31961, hanno rinviato la trattazione in attesa delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla norma. Ne deriva un esito differenziato su contestazioni omogenee: confermate per gli anni anteriori, oggetto di un procedimento penale archiviato, travolte per il 2014, oggetto di assoluzione dibattimentale.

Pubblicato il 5 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.